

COPIA
=====

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36	OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2014.
Data 28/07/2014		

L'anno duemilaquattordici , il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 nelle sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1^ convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GNACCOLINI MATTEO - SINDACO	Si	==	CHIARETTI ENRICO	Si	==
CASADEI LUIGINO	Si	==	MERLI IRENE	Si	==
CALESINI JESSICA	Si	==	MORRI VALERIA	Si	==
BACCHINI ROBERTO	Si	==			
PINTUS MAURO	Si	==			
ARDUINI FABIO	Si	==			
BRUSCOLI VALENTINA	Si	==			
				10	0

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N.10
Assenti N. 0

Fra gli assenti sono giustificati i signori :

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di sindaco-Assiste il Segretario Comunale MINARDI MARA;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :

La seduta è pubblica

C.C. n.36 del 28/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIOCOMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTE, in particolare, le importanti modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, commi dal 707 al 718, della Legge 27 dicembre 2013, n. 228 (legge di stabilità 2014) di seguito precisate:

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

I comuni possono, tra le altre ipotesi, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 32 in data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi dell'art. 10 c. 4 lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che il legislatore disciplina le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con possibilità per i Comuni di modificare dette aliquote, in aumento / in diminuzione, nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE pari allo 0,76 per cento (art. 13 co. 6): variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE pari allo 0,4 per cento (art. 13 co. 7): variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE pari allo 0,2 per cento (art. 13 co. 8): riduzione dell'aliquota fino allo 0,1 per cento.
- 4) ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, PER IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', PER IMMOBILI LOCATI (art. 13 co. 9): riduzione dell'aliquota fino allo 0,4 per cento.
- 5) ALIQUOTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (art. 13 co. 9-bis.): riduzione dell'aliquota fino allo 0,38 per cento.

ATTESO CHE il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare variazioni delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 13 co. 6 del D.L. n. 201/2011;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RILEVATO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*" atteso che in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale è solo parziale, in quanto l'aliquota da applicare è quella ordinaria;

EVIDENZIATO che:

- L'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) alla lettera a) ha soppresso la riserva allo stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell'imposta calcolata con aliquota allo 0,76 per cento, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;
- Lo stesso articolo alla lett. f) ha riservato allo Stato per l'anno 2013 il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (codice Tributo 3925). Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l'aliquota deliberata e quella statale (0,76 per cento) (codice tributo 3930);

VISTO CHE le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 32 del 09/07/2013 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2013;

VISTA la delibera consiliare n. 43 del 26/09/2012, con la quale è stato approvato il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

DATO ATTO CHE:

- Il comma 639 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere dall'anno 2014, quale componente IUC, la TASI (Tributo Servizi Indivisibili);
- Con propria precedente deliberazione n. 34, ad oggetto: "TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – determinazione aliquote e detrazioni – anno 2014". Si è provveduto a determinare, per l'anno 2014, le aliquote della TASI, prevedendo per tutte le unità immobiliari l'aliquota del 2,5 per mille;
- A norma di quanto disposto dal comma 640, dell'art. 1, della legge n. 147 del 27.12.2013, L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, così come descritto dal comma 677 che testualmente recita: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. (Articolo successivamente modificato con D.M. 06/03/2014 relativamente alle aliquote massime applicabili)"*;

ATTESO CHE risulta necessario ridurre l'aliquota massima dell'IMU sugli immobili del 2,5 per mille, al fine di rispettare il limite massimo consentito dalla norma;

RITENUTO di dover rideterminare le suddette aliquote anche per l'anno 2014;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti n. 10
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. //
astenuti n. //

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU):

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali pari allo 1,06 per cento
2	Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze.	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali – diminuzione 0,25 punti percentuali per applicazione TASI pari allo 0,81 per cento
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze <u>limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,</u>	aliquota base 0,4% + aumento 0,10 punti percentuali – diminuzione 0,25 punti percentuali per applicazione TASI pari allo 0,25 per cento
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133	aliquota base 0,20% pari allo 0,2 per cento

- 3) Di stabilire che, in base all'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00;

- 4) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, e comunque entro il 21 ottobre c.a., nonché di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. //

astenuti n. //

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to GNACCOLINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MINARDI MARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29/08/2014

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li 29/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINARDI MARA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

[] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[X] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINARDI MARA

E' copia conforme all'originale.